

Principi d'azione della Delegazione delle Commissioni della gestione

Approvati il 16 novembre 2005 dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, sottoposti il 20 gennaio 2006 per informazione alle Commissioni della gestione.

La Delegazione delle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione è un organo permanente delle due Commissioni della gestione delle Camere federali, nel quale sono rappresentati tutti i partiti di Governo e un partito non governativo.

La Delegazione delle Commissioni della gestione si occupa in modo autonomo dell'alta vigilanza delle attività concernenti la protezione dello Stato e i servizi d'informazione. Ogni Commissione della gestione può affidarle altri mandati specifici.

1. Mandato

Su mandato delle Camere federali, la Delegazione delle Commissioni della gestione si occupa dell'alta vigilanza sul Consiglio federale, l'Amministrazione federale e gli altri organi che operano per conto della Confederazione nei settori della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione (art. 169 della Costituzione federale e art. 53 cpv. 2 della Legge sul Parlamento [LParl]). Le attività di alta vigilanza della Delegazione delle Commissioni della gestione non esonerano il Consiglio federale dal suo obbligo di vigilanza.

Per protezione dello Stato, la Delegazione delle Commissioni della gestione intende le misure adottate dalle autorità per prevenire e reprimere le azioni dirette contro la sovranità territoriale, la sicurezza, l'indipendenza o l'economia svizzera o che,

in modo più generale, costituiscono una minaccia seria per l'esistenza, la stabilità e l'integrità dell'ordine costituzionale democratico della Svizzera. In questa definizione rientrano la lotta al terrorismo, all'estremismo violento o al crimine organizzato a sfondo politico, allo spionaggio e alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Per servizi d'informazione, la Delegazione delle Commissioni della gestione intende tutte le attività dei servizi dell'Amministrazione federale e degli altri organi che operano per conto della Confederazione destinate a raccogliere e a valutare, in Svizzera e all'estero, informazioni utili alla politica di sicurezza del nostro Paese.

Il settore di competenza della Delegazione delle Commissioni della gestione si estende a tutte le attività che mirano a garantire la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

L'attività di controllo della Delegazione delle Commissioni della gestione è *continua* ed è impostata sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52, cpv. 2 LParl), e sul rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'Amministrazione.

Le Commissioni della gestione possono inoltre affidare mandati specifici alla Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 53, cpv. 3 LParl), segnatamente quando il diritto all'informazione delle Commissioni della gestione non basta a consentire l'esercizio dell'alta vigilanza.

2. Obiettivi

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- *promuove la legittimità democratica* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri organi che operano per conto della Confederazione nei settori della

- protezione dello Stato e dei servizi d'informazione, con particolare considerazione per le attività segrete;
- promuove *la trasparenza e la fiducia* nell'azione del Consiglio federale, della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dei dipartimenti interessati;
 - garantisce *l'alta vigilanza sulla gestione di questi organi* con un dialogo diretto e permanente;
 - garantisce *l'efficacia della conduzione della politica di sicurezza* del Consiglio federale, l'adeguatezza delle strutture adottate e il coordinamento tra i vari attori;
 - trae dalla sua attività di controllo insegnamenti in vista di un'*applicazione coerente della legislazione* e di un *miglior concepimento delle leggi*.

3. Coordinamento

La Delegazione delle Commissioni della gestione coordina il suo operato con:

- le altre sottocommissioni delle Commissioni della gestione;
- gli ispettorati dei dipartimenti, i cui rapporti sono tenuti in considerazione nelle riflessioni della Delegazione delle Commissioni della gestione;
- la Delegazione delle finanze, per un impiego conforme ed efficace delle risorse finanziarie;
- le Commissioni legislative, in particolare le Commissioni della politica di sicurezza e le Commissioni degli affari giuridici delle due Camere. La Delegazione vigila affinché le sue osservazioni siano tenute in considerazione nel processo legislativo.

4. Procedura

4.1 Disposizioni generali

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- si dà un *programma annuale*, nel quale definisce in particolare i temi principali sui quali intende avviare indagini approfondite. A medio termine, si occupa di ripartire equamente le sue attività di controllo tra i servizi soggetti alla sua vigilanza. In caso d'imprevisti, il programma viene adeguato per consentire alla Delegazione delle Commissioni della gestione di intervenire;
- *accompagna* la gestione del Consiglio federale, della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dei dipartimenti interessati, accordando grande importanza all'*individuazione precoce* dei problemi che giustificano un intervento politico. Nel quadro della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, rispetta l'indipendenza dell'inchiesta penale;
- contribuisce a *colmare le lacune, a correggere i malfunzionamenti* e a *identificare le possibilità di miglioramento* nella gestione degli affari, vigilando in modo particolare sulla protezione dei diritti fondamentali;
- tiene conto di ogni indicazione atta a identificare carenze o possibilità di miglioramento nel funzionamento degli organi soggetti alla sua vigilanza. I *casi particolari* sono presi in considerazione solo se sollevano questioni di fondo;
- svolge la sua attività *in modo indipendente dai partiti politici*. Le sue decisioni sono prese secondo il principio del consenso.

4.2 Segreto professionale e protezione delle fonti

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl); di conseguenza accorda la massima priorità al trattamento confidenziale delle informazioni affidatele e adotta disposizioni particolari per *garantirne il segreto*;
- prima di rendere conto delle sue attività alle Commissioni della gestione o di pubblicare le sue osservazioni, *pone a confronto l'interesse legittimo al mantenimento del segreto* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale o di altri organi che operano per conto della Confederazione *con l'interesse pubblico alla trasparenza*, consultando in ogni caso preventivamente l'autorità interessata;
- garantisce la *protezione delle fonti classificate* dei servizi e delle sue fonti d'informazione. Alle Commissioni della gestione, alle Commissioni federali o in una pubblicazione vengono forniti dettagli su una fonte solo se sono indispensabili per giudicare la gestione di un organo soggetto all'alta vigilanza parlamentare e se nessun interesse preponderante vi si oppone, oppure se la fonte è già stata resa pubblica.

4.3 Rapporti, influenza sulla legislazione e informazione

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- *presenta* regolarmente un *rapporto* alle Commissioni della gestione, alle Camere federali e all'opinione pubblica *sulla gestione* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri organi ai quali sono affidati compiti della Confederazione concernenti la protezione dello Stato e i servizi d'informazione;

- sottometta *proposte alle Commissioni della gestione* (art. 53 cpv. 4 LParl) se intende presentare una mozione d'ordine o un intervento alle Camere;
- di regola, propone alle Commissioni della gestione di pubblicare i risultati delle sue ispezioni se nessun interesse preponderante vi si oppone. Dà preventivamente la possibilità all'autorità interessata di esprimersi su eventuali errori di fondo e sull'interesse al mantenimento del segreto (art. 157 LParl);
- si impegna a condurre una *politica d'informazione attiva* che sia adeguata agli eventi e che eviti pettegolezzi e speculazioni. Fatte salve decisioni contrarie, il Presidente è il solo responsabile in materia di informazione;
- informa sulle sue attività nel quadro del rapporto annuale delle Commissioni della gestione.

5. Mezzi a disposizione

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- viene *informata spontaneamente* e immediatamente dai Dipartimenti interessati sugli eventi che potrebbero rappresentare una minaccia grave per la sicurezza interna o esterna;
- è autorizzata a interrogare direttamente le autorità, i servizi o gli organi che operano per conto della Confederazione e può esigere le informazioni o i documenti di cui necessita. Qualora l'esercizio delle sue funzioni in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni o documenti. Questo *diritto all'informazione* non prevede eccezioni: la Delegazione delle Commissioni della gestione ha accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per esercitare le sue funzioni (art. 155, cpv. 1 LParl). Ha quindi ac-

cesso in particolare ai documenti sui quali il Consiglio federale si è basato per prendere una decisione o che devono restare segreti per ragioni concernenti la protezione dello Stato o dei servizi d'informazione (art. 155, cpv. 2, lett. a LParl);

- può sentire persone in qualità di testimoni, non soltanto di persone informate dei fatti (art. 155 LParl);
- può chiedere ai servizi della Confederazione la presentazioni di rapporti;
- assicura controlli regolari, ispezioni, visite annunciate e non annunciate dei servizi e controlli successivi;
- di regola, rende conto dei risultati delle ispezioni in un *rapporto* contenente *raccomandazioni* indirizzate direttamente alle autorità responsabili (art. 158 LParl). La Delegazione delle Commissioni della gestione garantisce il controllo dell'applicazione delle sue raccomandazioni e delle sue richieste politiche;
- ogni semestre, si informa sulle *priorità nel quadro dell'informazione* della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza;
- si informa regolarmente sulle valutazioni effettuate dalla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dai Dipartimenti e servizi interessati, sulle *operazioni in corso* nell'ambito dei servizi d'informazione, sui *contatti* dei servizi *con l'estero* e sulle *procedure avviate dal Ministero pubblico della Confederazione* nel settore della protezione dello Stato;
- d'intesa con il Consiglio federale, può *interrompere un'inchiesta disciplinare o amministrativa* della Confederazione se concerne fatti o persone già oggetto di una delle sue inchieste (art. 154° LParl);

- è assistita da un *Segretariato*, sia per gli aspetti tecnici sia per l'organizzazione;
- può interpellare *esperti* esterni.

Le linee direttive della Delegazione delle Commissioni della gestione del 12 agosto 1992 (FF **1993** II 257) sono abrogate.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 2006